

COMUNE DI GALLIERA
Città Metropolitana di Bologna

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 29/04/2013
Modificato con delibera di C.C. n. 83 del 26/10/2016

INDICE

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 - FINALITA'	3
Art. 3 – INDIRIZZI GENERALI.....	3
Art. 4 - DEFINIZIONI	4
Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	5
Art. 6 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI E ASSIMILATI AGLI URBANI.....	7
Art. 7 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE.....	8
Art. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE	9
Art. 9 - COMPETENZE DEL GESTORE.....	9
Art. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI	9
Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI.....	10
TITOLO II.....	10
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	10
ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
Art. 12 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO.....	10
Art. 12bis – GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO	10
TITOLO III	11
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	11
Art. 13 - DEFINIZIONE	11
Art. 14 - RACCOLTA E TRASPORTO.....	11
Art. 15 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, CAMPI NOMADI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, MERCATI E FIERE	11
Art. 16 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	12
Art. 17 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI.....	12
TITOLO IV	12
CONTROLLI E SANZIONI.....	12
Art. 18 - CONTROLLI	12
Art. 19 - DIVIETI E OBBLIGHI.....	13
Art. 20 - SANZIONI	14
Art. 21 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è adottato ai sensi D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ha per oggetto la disciplina dei servizi atti alla corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta e trasporto, al recupero o smaltimento degli stessi nell'ambito del territorio comunale.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 25/99 e dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., il regolamento:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati;
- favorisce il recupero dei materiali;
- prevede norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti.

Il presente Regolamento non si applica a quanto citato nell'art. 185 del D.Lgs. 152/06.

Art. 2 - FINALITA'

Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

- a) diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b) aumentare la raccolta differenziata;
- c) promuovere e favorire, nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza: il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.

L'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata deve perseguire un positivo rapporto costi/benefici; nella valutazione dei benefici, oltre alle minori spese sostenute per lo smaltimento tradizionale e agli eventuali ricavi ottenuti dalla vendita di materie e dell'energia recuperata è valutato il miglioramento delle condizioni ambientali locali.

Art. 3 – INDIRIZZI GENERALI

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione nella composizione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, questi obiettivi:

- a) efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;

- b) raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- c) intercettazione dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs 152/06.

Art. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

Comune: l'Amministrazione Comunale;

ATERSIR: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna, con funzioni di regolamentazione e vigilanza sul Servizio idrico Integrato e sul Servizio Gestione rifiuti Urbani, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;

Centro di Raccolta Rifiuti (ex Stazione Ecologica Attrezzata): un'area attrezzata con contenitori idonei per la raccolta differenziata, disciplinata da apposito regolamento;

Compost: il prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti, nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Compostiera: un contenitore, utilizzato direttamente dal produttore, idoneo alla trasformazione in compost di modeste quantità di rifiuti organici;

Convenzione: atto con il quale ATERSIR, in accordo con i Comuni di una determinata area all'interno dell'ambito provinciale, ha affidato al soggetto gestore lo svolgimento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lett. m, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Frazione umida: il rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

Frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

Gestione: il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

Gestore: il soggetto diverso dall'Amministrazione Comunale che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani;

Progetto di gestione del servizio rifiuti: documento contenente le specifiche tecnico-economiche per la gestione dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta nei Comuni dell'Unione Reno Galliera.

Raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della

raccolta, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Raccolta “Porta a Porta”: le operazioni di raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziati effettuata dal gestore direttamente presso ciascuna utenza, secondo un programma stabilito;

Recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione di cui al D.Lgs. 152/06;

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi;

Smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta di cui al D.Lgs. 152/06;

Art. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli ai punti b), c) ed e).

In particolare, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si individuano inoltre:

- 1) rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- 2) Rifiuti urbani domestici ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all’abbandono quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il conferimento dei rifiuti interni non ingombranti. Sono ricompresi gli scarti di demolizione di cui al Codice CER 170107, prodotti direttamente dall’occupante l’abitazione e purché conferiti direttamente dal medesimo, nei modi indicati dal Gestore (ai centri di raccolta o, eventualmente, per servizio su chiamata) per un quantitativo comunque non eccedente 1mc.
- 3) Rifiuti urbani pericolosi:
 - Batterie e accumulatori al piombo, al nichel-cadmio, al mercurio (es. batterie di auto);
 - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es. lampade neon);

- Apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC (clorofluorocarburi)(es. frigoriferi e congelatori);
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (es. TV e MONITORS);
- Lampade;
- Oli e grassi diversi da quelli commestibili (es. oli di autoveicoli);
- Prodotti e relativi contenitori, con riferimento a quelli a pressione (es. bombolette spray, etichettati e non (con simbolo nelle etichettature UE per le sostanze ed i preparati pericolosi “T” – tossico -, “F” – infiammabile -, “X” – irritante -, “Xn” – nocivo-, “C” – corrosivo -, “N” – pericoloso per l’ambiente acquatico/dannoso per lo strato di ozono ovvero con etichettatura GHS/CLP GHS02, GHS03, GHS05, GHS06, GHS07, GHS08, GHS09);
- Siringhe abbandonate sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

I rifiuti sopraelencati sono evidenziati con asterisco nell’allegato D alla parte IV[^] del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche intitolato “Elenco dei rifiuti istituito con riferimento all’art. 1, lett. a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all’articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CE del 3 maggio 2000 (direttiva del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 9 aprile 2002)” e devono essere di esclusiva provenienza domestica.

Vengono inoltre considerati R.U.P.:

- pile esaurite
- farmaci scaduti

Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all’elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.

- 4) Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.
- 5) Rifiuti speciali assimilati agli urbani: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello domestico, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 15 del presente regolamento, come previsto dall’articolo 198, comma 2, lettera g) del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. n. 254 del 15 Luglio 2003, art. 2, lett. g), (rifiuti sanitari).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto previsto all’art. 186 del D.Lgs n. 152/06;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 185, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti;
- l) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 6 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI E ASSIMILATI AGLI URBANI

In attesa che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) relativamente all'individuazione dei rifiuti non pericolosi diversi dagli urbani ammessi allo smaltimento in discarica e dall'art. 7, comma 5 del D.Lgs n. 36 del 13/1/2003 relativamente ai criteri di ammissione in discarica, si intendono assimilabili agli urbani ai fini dello smaltimento i seguenti rifiuti aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di provenienza domestica (art. 184, comma 2, lettera a) D.lgs 152/06 e successive integrazioni e modificazioni) intesi esemplificativamente quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere non identificabili nei raggruppamenti di cui al Decreto 25 settembre 2007 n. 185;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere non contenenti componenti pericolosi (esemplificativamente identificabili con il Raggruppamento 2 (Altri grandi bianchi) e col Raggruppamento 4 (IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione -privati delle sorgenti luminose- PED e altro)

di cui all'Allegato 1 al Decreto 25 settembre 2007, n. 185 "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";

- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori piante, verdure, ecc..) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica non contenenti componenti pericolose;

Sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti sanitari di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), D.P.R. 5 luglio 2003, n. 254, derivanti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 successive modificazioni e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello stato come previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs 152/06, si considerano assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui sopra prodotti dalle attività che soddisfano le caratteristiche qualitative di cui sopra, in quantità che non possono superare i 10 kg/m² per anno

In caso di attività particolari che producano quantitativi di rifiuti eccedenti tale limite, potranno essere applicate tariffe specifiche purché vengano preventivamente organizzati e strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze.

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti costituiti da paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana.

Art. 7 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti, che si esplica nella fase di raccolta, trattamento e smaltimento, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute e garantite l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto della qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, nel seguente ordine di priorità e nell'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi atti a prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima dai rifiuti.

Art. 8 - COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune assicura in regime di privativa, avvalendosi del Gestore individuato da ATERSIR nell'ambito della Provincia di Bologna in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 25/99 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti rientranti nelle seguenti categorie:

- rifiuti urbani specificati all'art. 5;
- i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani di cui all'art. 6.

Il Comune in collaborazione con il Gestore, nell'attività di gestione dei rifiuti urbani:

- si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- può istituire nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 9 - COMPETENZE DEL GESTORE

Il Gestore effettua in regime di privativa la gestione dei rifiuti.

Ai fini del presente regolamento, le attività di gestione si intendono riferite alle seguenti tipologie:

- a) rifiuti urbani di cui all'art. 5;
- b) rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 6;
- c) rifiuti urbani provenienti da aree verdi pubbliche e/o private quali giardini, parchi ed aree cimiteriali ;
- d) spazzamento;
- e) rifiuti abbandonati;
- f) Centro di Raccolta Rifiuti;
- g) rifiuti da raccolte differenziate;
- h) rifiuti da esumazione ed estumulazione.

Il Gestore, previa verifica di ATERSIR ed in accordo con il Comune, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, e provvede a:

- definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo le frequenze di raccolta previste per ogni tipologia;
- controllare e verificare la correttezza dei conferimenti da parte dei produttori anche con la partecipazione della Polizia Municipale e dei soggetti di cui all'art. 18;
- vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico sanitaria della cittadinanza e segnalare al Comune eventuali casi di criticità in merito;
- promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito dalla Convenzione.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Spetta al produttore e/o detentore del rifiuto assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento. In particolare tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria e alla tutela dell'ambiente, organizzando all'interno delle abitazioni e nelle loro pertinenze adeguate modalità di detenzione dei rifiuti, conferendo i medesimi all'esterno secondo le modalità specificate dal presente regolamento.

Gli utenti, per il buon svolgimento del servizio pubblico, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico al di fuori degli orari e delle modalità previste dal *Progetto di gestione del servizio rifiuti*;
- obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti.

Gli utenti sono tenuti a suddividere e conferire in modo corretto i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata prefissati ed una gestione efficace ed efficiente sia in termini economici che ambientali.

In particolare si rimanda a quanto disposto dal successivo articolo 19 “Divieti e obblighi”.

Art. 11 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all’art. 6 e/o dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere alla loro gestione nel rispetto delle disposizioni regionali e provinciali.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI ED ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 12 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO

Il presente Titolo riguarda le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.

Il servizio di raccolta viene effettuato sull’intero territorio comunale con il sistema “porta a porta” secondo quanto specificato nel *Progetto di gestione del servizio rifiuti*.

Art. 12bis – GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

I rifiuti contenenti cemento-amianto di origine domestica sono classificati come Rifiuti Urbani Pericolosi.

Chiunque intenda disfarsi di beni contenenti cemento-amianto deve, di norma, rivolgersi a Ditte specializzate e autorizzate a svolgere l’attività di bonifica e smaltimento dei beni suddetti.

Solo qualora tali beni siano in modeste quantità e in forma compatta (lastre, tubi o canne, piccoli contenitori per liquidi), l’utente domestico può avvalersi del servizio pubblico appositamente istituito dal Comune, attenendosi allo scrupoloso rispetto delle limitazioni qualitative e quantitative, nonché delle modalità definite dall’apposito Protocollo sottoscritto con AUSL e Gestore. In particolare l’utente potrà accedere al servizio solo previa autorizzazione da parte dell’AUSL e dovrà provvedere autonomamente a mettere in sicurezza il rifiuto utilizzando gli appositi presidi.

Come meglio precisato nel Protocollo, sono esclusi dal suddetto servizio di raccolta, i rifiuti contenenti cemento-amianto che si presentino in forma friabile, i quali devono essere gestiti unicamente da ditte specializzate e autorizzate.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 13 - DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi.

Art. 14 - RACCOLTA E TRASPORTO

Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni e di lavaggio strade é effettuato ordinariamente dal Gestore sulle aree pubbliche e ad uso pubblico interne del capoluogo e delle frazioni individuate dalla convenzione.

I servizi oggetto del presente articolo riguardano il ripristino delle condizioni igieniche e di decoro, la pulizia, lo spazzamento, l'asportazione ed infine lo smaltimento dei rifiuti raccolti nelle strade ed aree pubbliche. La gestione dei rifiuti urbani esterni in particolare comprende, nei limiti di cui al comma precedente:

- le strade e piazze classificabili comunali, compresi portici e marciapiedi;
- i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- aree a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi extraurbani e gli spazi verdi di arredo stradali, aiuole spartitraffico, ecc.

Il Gestore predispone in accordo con il Comune il "programma del servizio di spazzamento" nel quale sono indicati i centri abitati, le frazioni e le altre aree nelle quali viene svolto il servizio, le strade interessate, la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, le modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini portarifiuti.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 15 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI, CAMPI NOMADI, MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, MERCATI E FIERE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, mercati e fiere, campi nomadi devono essere tenute costantemente pulite durante l'uso e lasciate tali dopo l'uso dagli occupanti stessi. Ogni eventuale onere connesso al potenziamento o all'impiego straordinario del servizio normalmente svolto dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.

Tali norme si applicano anche per tutte le altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, anche se effettuate abusivamente.

Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare su strade, piazze, e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, manifestazioni di carattere culturale, sportivo ecc., ovvero iniziative quali sagre, feste ecc. anche

senza scopo di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma dell'iniziativa indicando le aree che si intendono effettivamente utilizzare e a provvedere direttamente o tramite accordo con il Comune alla pulizia delle stesse dopo l'uso.

Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 16 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di materiali a seguito delle quali si originino rifiuti o materiali di scarto su area pubblica o soggetta ad uso pubblico, deve provvedere ad effettuare l'opportuna pulizia dell'area stessa al termine delle proprie operazioni.

Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, il soggetto interessato é tenuto ad effettuare la pulizia al termine di ogni singola fase.

In caso di inadempienza, la pulizia é effettuata direttamente dal gestore del servizio presso il quale ha avuto luogo l'operazione di carico e/o scarico, il quale potrà rivalersi della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, che saranno altresì passibili delle sanzioni amministrative di Legge e di Regolamento.

Art. 17 - ASPORTO DEGLI SCARICHI ABUSIVI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Ove, dalla violazione di norme del presente regolamento, avvengano scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, gli addetti alla repressione delle violazioni di cui al successivo art. 20, accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale é tenuto a procedere alla raccolta ed al corretto recupero e/o smaltimento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, fermo restando le sanzioni amministrative previste per Legge e per Regolamento.

In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il Comune procede d'urgenza alla pulizia ed al riassetto della zona a spese dei soggetti interessati, fermo restando le sanzioni previste dall'art. 192 del D.Lgs. 152/06.

TITOLO IV CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18 - CONTROLLI

In attuazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale, le Province e ATERSIR sono preposte al controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti Comunali.

Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate oltre che dal Corpo di Polizia Municipale, da agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 19 - DIVIETI E OBBLIGHI

Ai sensi delle normative vigenti e delle specifiche prescrizioni del presente Regolamento agli utenti è vietato:

- a) l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (D.Lgs. 152/2006 art. 192);
- b) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (D.Lgs. 152/2006 art. 192);
- c) miscelare rifiuti pericolosi;
- d) procedere a qualsiasi forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti, fatta eccezione per l'attività di controllo svolta da personale autorizzato dall'Amministrazione o dal Gestore. Parimenti la cernita è proibita nel Centro di Raccolta Rifiuti in carenza di espressa autorizzazione da parte del responsabile comunale;
- e) esporre materiali difformi da quelli prescritti dal *Progetto di gestione del servizio rifiuti*;
- f) esporre contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- g) l'abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori;
- h) gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori. In particolare i cestini getta rifiuti non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- i) conferire rifiuti speciali non assimilabili nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
- j) l'uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore;
- k) l'uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti;
- l) l'incendio dei rifiuti o di residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
- m) introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- n) smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari;
- o) imbrattare con manifesti, scritte o altro i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Gli utenti sono invece tenuti al rispetto **dell'obbligo di:**

- a) procedere alla corretta separazione di ogni frazione di rifiuto secondo le specifiche del *Progetto di gestione del servizio rifiuti*;
- b) rispettare le disposizioni contenute nel *Progetto di gestione del servizio rifiuti* con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- c) conferire i sacchi e/o contenitori, ove possibile, nel punto di più facile accesso per i mezzi utilizzati per la raccolta, ovvero nei punti concordati con l'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Gestore;
- d) ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti;
- e) provvedere al conferimento nel modo più adeguato prevenendo la dispersione di materiale ad opera del vento o degli animali;
- f) tenere pulito il punto di conferimento;
- g) agevolare in ogni modo e comunque di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi;
- h) provvedere, una volta realizzato lo svuotamento da parte degli addetti, al ritiro dei contenitori da parte dell'utente e di loro custodia all'interno del condominio o della proprietà privata, salvo specifiche autorizzazioni in deroga;
- i) provvedere alla pulizia dei contenitori.

Nel caso in cui il punto di ritiro sia collocato su strade private, si intende acquisita da parte del Gestore, per silenzio assenso da parte del privato, l'autorizzazione al transito con i mezzi destinati

alla raccolta nel caso in cui entro 3 mesi dall'avvio del servizio porta a porta, il proprietario della strada non comunichi per iscritto all'Amministrazione comunale il divieto di transito per i suddetti mezzi. E' fatta salva la possibilità di revocare in qualunque momento l'autorizzazione a mezzo di comunicazione scritta da inoltrarsi all'Amministrazione Comunale.

Se le proprietà non acconsentono il transito dei mezzi di raccolta sulla viabilità privata, l'utente dovrà consegnare il rifiuto sul suolo pubblico nel punto più prossimo.

Chiunque violi il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 21 del presente Regolamento.

Le attività temporanee presenti sul territorio comunale quali ad esempio cantieri edili, luna park, ecc. sono tenuti al rispetto degli obblighi sopra indicati.

Art. 20 - SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento, fatte salve le sanzioni di carattere penale e quelle fissate dalla normativa vigente, sono punite con sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. Si applicano le norme in materia di sistema sanzionatorio amministrativo previste dalla legge 24.11.1981 n. 689. Per alcune ipotesi di violazione alle norme del presente regolamento sono previste, a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione, le somme indicate dalla tabella seguente:

DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE	Articolo di riferimento	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg.
esposizione di materiali difformi da quelli prescritti	Art. 19 co. 1 lett. e	86,00
esposizione di contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati	Art. 19 co. 1 lett. f	50,00
abbandono di rifiuti, anche se protetti da apposito involucro, a fianco dei contenitori	Art. 19 co. 1 lett. g	100,00
conferimento di rifiuti speciali nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	Art. 19 co. 1 lett. i	100,00
uso di contenitori di colore e formato diversi da quelli forniti dal Gestore	Art. 19 co. 1 lett. j	86,00
uso improprio dei contenitori forniti dal Gestore per la raccolta dei rifiuti	Art. 19 co. 1 lett. k	86,00
obbligo di ridurre convenientemente, per quanto possibile, il volume dei rifiuti	Art. 19 co. 2 lett. d	50,00
mancata pulizia dei punti di raccolta e dei contenitori	Art. 19 co. 2 lett. f	50,00
obbligo di provvedere al ritiro dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento	Art. 19 co. 2 lett. h	50,00

divieto di abbandono e di deposito di rifiuti di qualsiasi natura e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico senza fare uso degli appositi contenitori.	Art. 19 co. 1 lett. h	100,00
obbligo di non intralciare o ritardare con il proprio comportamento il lavoro degli addetti del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti	Art. 19 co. 2 lett. g	50,00
Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati	Art. 11	150,00
Gettare su marciapiedi e in generale su suolo pubblico cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori	Art. 19 co. 1 lett. h	50,00
Divieto di cernita	Art. 19 co. 1 lett. d	86,00
Mancata osservanza dei criteri di raccolta differenziata	Art. 19 co. 2 lett. a, b, e	50,00
Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici	Art. 19 co. 1 lett. l	300,00
Mancata pulizia dei mercati	Art. 15	150,00
Mancata pulizia di aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	Art. 15	150,00
Mancata pulizia aree adibite a luna park, circhi, manifestazioni pubbliche	Art. 15	150,00
Abbandono di rifiuto durante le operazioni di carico e scarico.	Art. 16	150,00
Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali	Art. 19 co. 1 lett. m	150,00
Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	Art. 19 co. 1 lett. o	50,00

L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune ove la violazione è stata accertata.

I proventi derivanti dalle sanzioni applicate per violazioni al presente regolamento sono introitate dall'Unione Reno Galliera. La Giunta dell'Unione Reno-Galliera potrà determinare specifiche modalità di utilizzazione di tali proventi.

Art. 21 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME

Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso, fino all'entrata in vigore del regolamento emanato da Atersir in forza della L.R. n. 23 del 23 dicembre 2011.